



COMUNE DI
COMMUNE DE
CHAMOIS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Frazione Corgnolaz, 11
11020 Chamois (Valle d'Aosta)
tel. +39 0166 - 47134
fax +39 0166 - 47151
comune@comune.chamois.ao.it
www.comune.chamois.ao.it

REGOLAMENTO
PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA
COMUNALE

Regolamento per l'uso del gonfalone e dello stemma comunale

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Il gonfalone

Art. 3 – Custodia del gonfalone

Art. 4 – Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'ente

Art. 6 – Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone

Art. 7 – Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

Art. 8 – Lo stemma

Art. 9 – Riproduzione dello stemma

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 7, comma 5, dello Statuto del Comune e in osservanza all'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunali.

ART. 2 - IL GONFALONE

1. Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta numero 217 in data 24 aprile 2002 e così descritto:

"Drappo partito di rosso e di nero, riccamente ornato d'argento e caricato dello stemma con la doppia iscrizione centrata in argento, in lingua francese e italiana, recante la denominazione del Comune. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con le bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo è inciso il nome: Cravatta con nastri ai colori dello Stato e della Regione, frangiati d'argento".

ART. 3 -CUSTODIA DEL GONFALONE

1. Il gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio Comunale.

ART. 4 - USO DEL GONFALONE

1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

2. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

3. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e di ex Sindaci.

ART. 5 - UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

1. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
2. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
3. Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

ART. 6 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'INVIO DEL GONFALONE

1. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

ART. 7 - PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

1. Il gonfalone dovrà essere portato di norma da un componente della Polizia municipale o da un messo comunale, in uniforme. Il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
3. Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.

ART. 8 - LO STEMMA

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta numero 217 in data 24 aprile 2002 e così descritto: "D'argento al camoscio di nero su un monte roccioso al naturale uscente di punta; al capo di rosso".

ART. 9 – RIPRODUZIONE DELLO STEMMMA

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.
3. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso.
4. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l'autorizzazione all'uso.